

**Determinazione n. 45  
del 24/06/2024  
Determinazione POLIZIA LOCALE**

---

**OGGETTO:** Polizia Locale – affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti relativi a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada non corrisposte nei termini di legge mediante ingiunzione di pagamento relative agli anni 2021 e 2022 □  
affidamento del servizio - CIG B21073BBBA.

---

**Il Responsabile del Servizio**

PREMESSO che:

- ✓ Con atto sottoscritto in data 6 febbraio 2004 venne costituita l'Unione del Fossanese per esercitare in forma associata - allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali - le funzioni e i servizi relativi a Formazione del personale, Biblioteca, Protezione civile e Statistica.
- ✓ Successivamente vennero conferite all'Ente anche le competenze relative al servizio di Polizia Locale, la cui gestione organica è stata avviata dal 1° gennaio 2006, mediante trasferimento all'Unione di relativo personale, attrezzature e risorse, con la conseguente costituzione di un Corpo unitario di Polizia locale.
- ✓ A seguito del predetto trasferimento, l'Unione del Fossanese provvede alla integrale gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo relativo alle violazioni del Codice della Strada elevate dalla Polizia Locale del territorio.
- ✓ In proposito, l'articolo 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i. «Nuovo Codice della Strada» dispone testualmente che «*Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689...*». In altre parole l'Amministrazione deve provvedere alla formazione dei ruoli esattoriali e consegnare detti ruoli all'esattore per la riscossione, restando inibita all'Amministrazione qualsiasi altra e diversa forma di riscossione coattiva.
- ✓ Visto l'art. 203, comma 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 «Nuovo Codice della Strada», nella parte in cui prevede che qualora il pagamento non sia avvenuto nel

termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o contestazione e non sia stato proposto ricorso o opposizione, il verbale stesso, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, nr. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento

- ✓ Nel vigente quadro normativo, l'art. 52 - comma 6 - del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede che la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza delle province e dei comuni venga effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 ("ruolo" affidato al concessionario del servizio di riscossione) oppure con la procedura indicata dal R.D. 14/4/1910 n. 639 (c.d. "*ingiunzione fiscale*"). Quest'ultimo strumento è applicabile se la riscossione viene svolta in proprio dall'ente locale o se è affidata ai soggetti indicati nel quarto comma, lettera b), del medesimo articolo (società miste, soggetti iscritti all'albo, ecc.).
- ✓ Nel 1999, il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 «*Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337*» ha introdotto in materia di riscossione una riforma molto importante con la quale, se da una parte il ruolo è divenuto ancor di più il mezzo generale di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici, d'altra parte per gli enti locali il legislatore non ha posto un obbligo di utilizzazione del ruolo, ma solo una facoltà. Infatti, l'articolo 17 - comma 2 - del citato Decreto Legislativo ha stabilito che «*Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali...*».
- ✓ Inoltre, l'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 s.m.i. ha stabilito che la riscossione coattiva delle entrate comunali e provinciali deve essere effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione solo qualora tali enti (comuni e province) non abbiano esercitato la facoltà di cui agli artt. 52 e 59, comma 1, lettera n) del D.lgs. n. 446/1997.
- ✓ Ciò posto, questo ente si trova nella necessità di procedere alla riscossione coattiva, tramite invio delle ingiunzioni di pagamento, nei confronti dei soggetti che ad oggi non hanno pagato le sanzioni elevate dal Corpo Unificato di Polizia Locale nel corso degli anni 2021 e 2022, in buona sostanza, di sanzioni elevate sul territorio dell'Unione e quindi di competenza dei comuni che aderiscono alla stessa.

CONSIDERATO che da un'analisi dai dati in possesso per gli anni 2021 e 2022 sono presenti e ancora non rimosse n. 550 posizioni per un valore medio a posizione di € 379,00 e un totale riscuotibile di € 220.700,00.

RILEVATO che nei recenti affidamenti di posizioni e titoli afferenti a sanzioni non rimosse derivanti da violazioni al c.d.s., i servizi offerti da soggetti concessionari o di supporto alla riscossione hanno consentito risultati e percentuali di incassi inferiori al 20%.

CONSIDERATO che questo ente ha utilizzato per la riscossione dei tributi servizi in supporto ottenendo risultati soddisfacenti a fronte di modalità di organizzazione della riscossione diretta.

CONSIDERATO utile procedere ad una manifestazione di interesse volta ad individuare eventuali operatori economici di cui all'art. 65 del Dlgs. 36/2023 "*operatori economici*";

VISTA la manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell'ente in data 24/04/2024 e con scadenza il 10/05/2024 presente agli atti di questo ente, con i dati principali dei servizi di supporto necessari.

CONSIDERATO che e' giunta una proposta di assistenza alla riscossione assunta al protocollo n. 1102 del 08/05/2024 offerta da ASSIST s.p.a. con sede in Beinasco (To), strada Torino 34/36 p.i. 10596000017 e relativa alla riscossione per gli anni 2021 e 2022 delle sanzioni non riscosse derivanti da violazioni al c.d.s. per un totale di n. 550 posizioni per un valore medio a posizione di € 379,00 e un totale riscuotibile di € 208.684,00.

RILEVATO che da tale proposta emerge un progetto di riscossione denominato ASSISTCOATTIVO che sulla base delle esigenze dell'ente per gli anni 2021 e 2022 prevede un supporto alla riscossione coattiva articolato in diverse fasi, dettagliate in allegati, per supportare l'Ente nell'operatività e nella gestione dell'iter di riscossione, offrendo inoltre attività complementari e necessarie al buon funzionamento del servizio, tra cui il servizio di contact center dedicato ai contribuenti, la gestione delle rateizzazioni, la rendicontazione incassi, la gestione della casella postale e dei ritorni dell'ente, il servizio di assistenza clienti. Tale progetto accompagnato da una previsione di incassi e di costi — effettuata sulla base dell'esperienza nel campo e di dati a disposizioni per aree e tributi analoghi — prevede a fronte di un valore complessivo affidato di € 208.684,00 un valore di incasso stimato negli anni 2021 e 2022 pari a € 153.397,50 a fronte di spese stimate per aggio e costi di servizi di € 16.722,74 e di spese recuperabili dai debitori stimate pari a € 11.398,86 e un conseguente differenziale complessivo a carico dell'ente per gli inesigibili di € 5.323,88. Tali dati portano a individuare una percentuale di riscossione per l'ente al netto delle spese postali pari al 31,2% superiore alle percentuali di incasso risultanti dagli attuali e precedenti affidamenti.

CONSIDERATO che l'ente nell'ambito della propria potestà può optare per la gestione diretta del servizio di riscossione coattiva delle proprie entrate.

CONSIDERATO che ai sensi delle modifiche apportate dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) all'art. 63, e previsto dal Titolo I - semplificazione in materia di contratti pubblici ed edilizia, capo I , all'art. 1. *“Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia comma 2, lett. a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'[articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*

CONSIDERATO che la società ASSIST s.p.a. con sede in Beinasco (To) e presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e disponibile ad instaurare una trattativa diretta sulla base delle caratteristiche e delle nostre esigenze.

CONSIDERATO quindi per i motivi sopra esposti giustificato il ricorso all'affidamento con procedura di acquisizione diretta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023.

CONSIDERATO che alla data attuale non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. e/o dalla centrale di committenza regionale SCR PIEMONTE a cui aderire aventi caratteristiche complessive richieste, ovvero per utilizzarne i parametri di prezzo/qualità come limite massimo.

CONSIDERATO che l'attuale normativa prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici tramite gli strumenti di negoziazione e di acquisto di CONSIP s.p.a o dei soggetti aggregatori.

VALUTATO pertanto di procedere a tale affidamento mediante trattativa diretta per la fornitura di materiale e servizi così come previste nell'allegato disciplinare di gare sulla piattaforma di Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA rivolta a un unico fornitore secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara.

CONSTATATO che la società ASSIST s.p.a. è iscritta tra gli operatori abilitati al bando Consip – Servizi, categoria Servizi di Riscossione e risulta possedere tutti i requisiti ritenuti utili per la selezione dell'Operatore.

CONSIDERATO il loro progetto di supporto alla riscossione coattiva denominato ASSISTCOATTIVO, le caratteristiche proposte, le modalità e i costi richiesti oltre all'esperienza in materia di riscossione diretta e di supporto alla stessa agli enti.

RITENUTO pertanto che quanto offerto possa essere conforme a quanto necessario in termini di supporto alla riscossione da parte di questo ente.

RITENUTO opportuno, per quanto sopra detto, procedere all'attivazione di negoziazione del prezzo attraverso una procedura di Trattativa Diretta tramite il MEPA per il servizio di cui alle premesse, ponendo come prezzo base la somma di € 17.000,00 IVA esclusa;

EFFETTUATA sulla base di quanto sopra una trattativa privata sul MEPA n. 4432640 con la società ASSIST s.p.a. con sede in Beinasco (To).

CONSIDERATA l'offerta presentata dalla ASSIST s.p.a. con sede in Beinasco (To), strada Torino 34/36 p.i. 10596000017 con la trattativa diretta n. 4432640 pari a € 16.723,00 oltre l'i.v.a. 22% pari a € 3.679,06 per un totale di € 20.402,06 integrata con la documentazione presentata e assunta al protocollo n. 1102 del 08/05/2024 dalla quale risulta il seguente progetto di riscossione con le stime dei presunti incassi, diritti di supporto alla riscossione e spese di supporto alla riscossione e postali così elencate:

servizio		
Numero di Posizioni stimate da inviare		550,00
Valore medio stimato per posizione		379,00
affidato stimato		208.684,00
corrispettivo		15.042,74
servizio		
costo fisso		
start up	1	
costo fornitura sw e servizi digitali incasso per 12 mesi-- costo mensile	140,00 €	1.680,00
corrispettivo totale assist		<b>16.722,74</b>
Offerta trattativa diretta n. 4432640		<b>16.723,00</b>
spese pagate dal debitore		11.398,86
costo/entrata reale Ente (spese pagate dal debitore - corrispettivo totale Assist)		(-)5.323,88
incasso tributo prevedibile pari al 31,2 %		65.140,56
netto all'Ente		<b>59.816,68</b>
spese postali		
totale costo		13.762,68
tot recuperato		3.100,27
differenza		-10.662,41

CHE tali diritti di supporto alla riscossione e spese di supporto alla riscossione e postali saranno così previste nel corso dei 36 mesi di supporto alla riscossione:

anni	2024	2025
Incasso previsto complessivo	29.908,34	29.908,34
Spese di supporto ASSIST s.p.a.	8.361,50	8.361,50
Spese postali stimate	6.881,34	6.881,34

ATTESO che la proposta presentata da ASSIST s.p.a prevede i seguenti costi per pratica: Accertamenti esecutivi/Ingiunzione al costo di € 0,87; rinotifiche al costo di € 12,00; sollecito di legge al costo di € 0,87; avviso urgente al costo di € 0,87; Fermo - preavviso coattivo al costo delle tabelle ministeriali; comunicazione del prefermo coattivo al costo di € 0,87; comunicazione post fermo coattivo € 0,87 €; terzi - preavviso coattivo al costo di € 27,89; pignoramento terzi coattivo al costo delle tabelle ministeriali; piani rateali al costo di € 15.00; notifiche via pec al costo di € 2,00.

Spese di procedura esecutiva: tali spese, anche di natura cautelare, saranno addebitate al contribuente (Tabella in G.U. 06/02/2001) e poste a carico dell'Ente (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 112/99 come modificato dal D.Lgs. 159/2015);

PRESO ATTO che con l'affidamento ad ASSIST s.p.a. si ritiene possibile prevedere un incremento degli incassi sino al 31.2% dell'importo accertato per la riscossione coattiva.

VISTO il CIG B21073BBBA.

CONSIDERATA la proposta tecnico-economica e rilevata che la stessa è corrispondente alle esigenze dell'ente.

RILEVATO che il corrispettivo richiesto dalla società risulta congruo in relazione alle prestazioni e attrezzature richieste e ai prezzi correnti di mercato per analoghi servizi.

VISTI:

- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

VALUTATA l'opportunità, in relazione alla tipologia dell'intervento, all'importo contrattuale, alle prestazioni richieste e al fine che si intende raggiungere, di acquisire i lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 che disciplina le procedure per l'affidamento sotto soglia e nello specifico rende possibile procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

DATO ATTO che il D.Lgs. n. 36/2023 all'articolo 17, comma 1 stabilisce che *«Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»* e al comma 2 precisa che *«In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»*;

EVIDENZIATO che per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

SOTTOLINEATO che la procedura di individuazione del contraente come sopra illustrata risulta coerente con i principi generali delineati dal titolo I, del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che dopo verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato e dell'adeguatezza dei servizi/forniture offerte dalla ditta NewTech Informatica s.r.l. in quanto la medesima è in grado di espletare il lavoro rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio, per il combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. e dell'art. 29 - comma 2 - dello Statuto dell'Unione,

CONSIDERATO necessario provvedere in merito.

VISTO l'articolo 9 – comma 1, lett. a), punto 2 – del decreto legge 1° luglio 2009, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

VISTA la delibera del consiglio dell'Unione n. 15 del 11/12/2023 avente ad oggetto *"Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP) e del Bilancio di Previsione 2024-2026"*.

DATO atto del proprio parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000;

DATO atto del parere di regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 *"T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTO lo Statuto dell'Unione del Fossanese;

VISTO il decreto del Presidente dell'Unione del Fossanese con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio.

CONSIDERATA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento, ai sensi dello Statuto dell'Unione del Fossanese.

RILEVATO che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

## **D E T E R M I N A**

per quanto esposto in narrativa del presente atto e qui integralmente richiamato,

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di affidare ai sensi dell'articolo n. 36/2023 all'articolo 17, comma 1, secondo le condizioni indicate nella trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 4432640 alla società ASSIST s.p.a. spa, con sede a Beinasco (To) Strada Torino 34/36, C.F. e P.IVA 10596000017, i servizi di supporto alla riscossione ad un importo di € 16.723,00 oltre l'i.v.a. 22% pari a € 3.679,06 per un totale di € 20.402,06 affidando il servizio per un periodo di completamento del servizio di assistenza di 36 mesi a far data dal perfezionamento della convenzione.
3. Di dare atto che i costi del servizio a carico dell'Unione del Fossanese, dovrebbero essere compensati in massima parte dei rimborsi spese addebitati agli utenti morosi e, per la parte residuale, dalle maggiori entrate nette che dovrebbe essere possibile iscrivere in bilancio per effetto del miglioramento dell'efficacia della riscossione coattiva che dovrebbe verificarsi rispetto alla situazione attuale;
4. Di dare ulteriore atto che:
  - a. Le fatture dei corrispettivi verranno emesse dalla ditta con periodicità mensile posticipata;
  - b. il contratto di appalto è formalizzato mediante la stipula con la ditta aggiudicataria secondo le regole del MePa e che la presente acquisizione è da assoggettare alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari;
  - c. la Consip ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti n.ro 50/2016, della ditta aggiudicataria della fornitura di cui in oggetto;

d. ai sensi dell'art. D.Lgs. n. 36/2023 all'articolo 17, comma 1 nel caso di acquisti sul MEPA/CONSIP non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni (35) dall'aggiudicazione per la stipula del relativo contratto;

e. la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse dai fornitori CONSIP saranno in ogni caso subordinati alla sussistenza di DURC regolare;

5. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, ed imputare la somma complessiva di € 20.402,06 ai rispettivi esercizi di competenza finanziaria le somme di seguito indicate in funzione della loro esigibilità:
  - a. € 10.201,03 cap. 956/10 *"AGGI SU RISCOSSIONI"* del Bilancio di Previsione 2024/2026 - competenza 2024. CIG B21073BBBA;
  - b. € 10.201,03 cap. 956/10 *"AGGI SU RISCOSSIONI"* del Bilancio di Previsione 2024/2026 - competenza 2025. CIG B21073BBBA;
6. Di dare atto che, a seguito di verifica preventiva, il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa corrente impegnata nell'ambito dell'ordinaria gestione dei servizi comunali e rientrante nelle disponibilità dei capitoli PEG assegnati a questo servizio;
7. Di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio ragioneria per le relative annotazioni contabili.

**Il Responsabile del Servizio**

**Bruno Franco**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

**F.to:**